



TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO

Seconda sezione civile, procedure concorsuali e dell'esecuzione forzata

Il giudice designato dott.ssa Angela Randazzo,

nel procedimento di liquidazione del patrimonio *ex* artt.14 -*ter* ss. legge n. 3/2012 iscritto al n. 11/2021 liq. patr.;

vista l'istanza presentata da
documentazione allegata;

come meglio identificato in atti e la

vista la relazione del
di composizione della crisi;

organismo

vista l'integrazione depositata in data 13.4.2021;

ritenuto che la domanda soddisfa i requisiti previsti dall'art.14 *ter* l. n. 3/2012, in quanto:

- questo giudice è territorialmente competente ai sensi dell'art. 9, comma 1 l. n. 3/12, essendo il debitore residente in un comune compreso nel circondario del Tribunale di Bergamo;
- il debitore non è soggetto alle disposizioni sul fallimento, non avendo mai svolto attività d'impresa;
- il debitore non ha fatto ricorso, nei cinque anni precedenti, a procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento;
- il debitore si trova in stato di sovraindebitamento, come risulta dall'esistenza di: dichiarazioni confessionarie, inadempimenti, pendenza di plurime procedure esecutive; accertamenti svolti dall'Organismo di Composizione della Crisi, le cui mansioni sono svolte dal professionista nominato *ex* art. 15, comma 9, l. n. 3/12, circostanze che dimostrano come la stessa non abbia più credito di terzi e mezzi finanziari propri per soddisfare regolarmente e con mezzi normali le proprie obbligazioni;
- nella domanda è contenuto l'inventario dei beni e la documentazione richiesta dalla legge;
- alla domanda è allegata la relazione particolareggiata dell'organismo di composizione della crisi, il cui contenuto è conforme alle previsioni di legge: l'O.C.C. ha infatti indicato le cause dell'indebitamento ed escluso un comportamento negligente in capo al debitore nel contrarre le obbligazioni; ha esposto le ragioni, non derivanti da comportamenti colposi imputabili al ricorrente, che hanno determinato la sua incapacità di adempiere; ha fornito un resoconto sulla solvibilità del debitore negli ultimi cinque anni ed escluso l'esistenza di atti impugnati dai creditori; ha da ultimo dato atto della completezza ed attendibilità della documentazione prodotta a corredo della domanda;
- l'organismo di composizione della crisi ha dato notizia della domanda agli uffici fiscali ed all'agente della riscossione nei termini di cui all'art. 14 *ter*, n. 4, l. 3/2012;
- è stato possibile ricostruire compiutamente la situazione economica e patrimoniale del debitore;

rilevato che la proposta liquidatoria avanzata dal ricorrente, a fronte di un monte debitorio di € 358.249,27, si concreta sostanzialmente nella vendita dell'immobile di proprietà sito nel Comune di e nella corresponsione per la durata di quattro anni di una quota della propria retribuzione mensile nella misura determinata dal giudice;

considerato che l'attivo risulta determinato secondo quanto indicato nella relazione dell'O.C.C. e, in ogni caso, va ricostruito secondo il canone di universalità che governa la procedura liquidatoria;

rilevato che il ricorrente ha chiesto di essere autorizzato a mantenere estranee al patrimonio in liquidazione le quote, detenute in misura totalitaria, trattandosi di bene strumentale al mantenimento suo e della propria famiglia;

osservato che in merito l'O.C.C., nella propria relazione, ha rilevato che il valore di dette quote sia di circa € 5.000,00, che la società presenti valori economici finanziari modesti, funzionali al solo mantenimento del ricorrente e della propria famiglia;

ritenuto, pertanto, che l'esclusione dalla liquidazione delle predette quote possa essere accolta, all'esito di una lettura analogica della disposizione di cui all'art. 14 *ter*, lettera b), l. 3 del 2012 che tiene fuori le poste patrimoniali che integrano i guadagni del debitore e, comunque, alla luce della sostanziale assenza di un valore di liquidazione delle quote societarie in parola;

considerato che l'esclusione dalla liquidazione delle quote della mantiene ferma la necessità di destinare ai creditori l'intero ammontare degli utili prodotti dall'ente, fermo quanto di seguito disposto ex art. 14 *ter*, comma 6, lettera b), della legge n. 3 del 2012 (in senso conforme, Trib. di Milano, sez. fallimentare, 19/01/2021);

ritenuto che il liquidatore dovrà vigilare in merito alla prescritta distribuzione degli utili, nonché al valore di liquidazione delle predette quote, comunicando immediatamente al Tribunale condotte contrarie ovvero l'eventuale sopraggiungere di circostanze idonee ad incrementare il predetto valore, allo stato ritenuto modesto;

rilevato che i limiti di cui all'art. 14 *ter*, comma 6, lettera b), l. 3 del 2012, relativi a ciò che il debitore guadagna con la sua attività, devono essere fissati in euro 1.700 mensili, con la conseguenza che eventuali redditi superiori all'ammontare fissato saranno inclusi nella liquidazione;

rilevato che con scrittura privata del 9/5/2018, registrata a il ricorrente ha ceduto il 100% delle quote della società per il prezzo di € 2.500,00;

osservato che a seguito della richiesta di chiarimenti sulla natura dell'atto dispositivo, l'O.C.C. ha confermato che il valore delle quote cedute era di € 5.000,00 e valutato l'operazione come atto compiuto non in frode dei creditori;

ritenuto che allo stato degli atti non vi sono elementi per ritenere che l'operazione negoziale sia stata commessa con finalità fraudolente;

ritenuto che, anche per evitare un aggravio di spese, possa essere nominato liquidatore lo stesso professionista che svolge le funzioni di organismo di composizione della crisi ai sensi dell'art. 15 comma 8 legge cit. e che il compenso per l'attività dell'O.C.C. e del liquidatore è unico e va ripartito secondo un principio di proporzionalità;

visto l'art.14-*quinquies* legge cit.;

dichiara

aperta la procedura di liquidazione del patrimonio a carico di _____ nato a _____ per la durata minima di quattro anni alle condizioni indicate in ricorso;

a) nomina liquidatore _____ autorizzandolo sin da ora ad acquisire presso gli enti pubblici (Agenzia Entrate, Inps ecc.) le informazioni necessarie per ricostruire la posizione debitoria del ricorrente;

b) dispone che, sotto pena di nullità, non possono essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive (compresa l'eventuale prosecuzione dei pignoramenti del quinto dello stipendio se già disposti e la realizzazione dei pegni) né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore, disponendo altresì che il liquidatore provveda sollecitamente a verificare l'utilità o meno della prosecuzione delle eventuali esecuzioni pendenti;

c) nel caso di esecuzioni pendenti dispone che il liquidatore provveda sollecitamente ad avvisare i professionisti delegati dell'apertura della presente procedura e delle sue determinazioni in merito alle esecuzioni pendenti;

d) dispone che, ai fini della prescritta pubblicità, la domanda di ammissione alla procedura ed il presente decreto siano pubblicati per estratto, e con esclusione dei dati sensibili, sul sito del Tribunale di Bergamo per tre mesi;

e) ordina la trascrizione del presente decreto, a cura del liquidatore, sui beni immobili e sui beni mobili registrati compresi nel patrimonio oggetto di liquidazione nonché presso i Registri Camerali se il debitore vi è iscritto;

f) ordina la consegna e il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione;

g) fissa, allo stato, i limiti di cui all'art. 14-ter, comma 6, lettera b) in euro 2.500;

h) dispone che il liquidatore relazioni semestralmente al giudice sulle attività svolte;

i) dispone che l'OCC/liquidatore, dopo aver accettato la carica, nel corso della procedura, oltre alle relazioni di cui al punto precedente, depositi istanze al giudice esclusivamente per i seguenti adempimenti:

- richiesta di definitiva formazione dello stato passivo in presenza di contestazioni non superabili (art. 14-*octies*, quarto comma l. 3/12)

- deposito presso la cancelleria del giudice del programma di liquidazione entro 30 giorni dalla formazione dell'inventario (art. 14-*novies*, primo comma l. 3/12);

- prima del completamento delle operazioni di vendita, deposito di informativa sugli esiti delle stesse (art. 14-*novies*, secondo comma l. 3/12);

- segnalazione della sussistenza di gravi e giustificati motivi che possono richiedere l'esercizio del potere di sospensiva degli atti di esecuzione del programma di liquidazione da parte del giudice (art. 14-*novies*, comma secondo l. 3/12);

- richiesta di autorizzazione allo svincolo di somme e all'emissione di un ordine di cancellazione delle formalità pregiudizievoli (art. 14-*novies*, terzo comma l. 3/12);

- deposito del rendiconto in cancelleria e comunicazione dello stesso ai creditori con termine di 10 giorni per eventuali osservazioni;

- richiesta di liquidazione compenso a OCC e liquidatore (artt. 14 ss. del d.m. 202/2014);

- richiesta di disporre la chiusura della procedura (art. 14-*novies*, quinto comma l. 3/12).

Invita il liquidatore a prendere visione dell'ordine di Servizio - Trib. di Bergamo 2/2021 del 17.5.2021.

Si comunica al ricorrente e all'O.C.C./liquidatore.

Bergamo, 18 maggio 2021

Il g.d.
dott.ssa Angela Randazzo

PROTEZIONE SOCIALE ITALIANA